

REGOLAMENTO DISCIPLINARE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.B. MAZZONI

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1- Principi e finalità.

Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento. E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'istituto.

Le caratteristiche della sanzione

Il Dpr 238/2007 comma 5 dell'articolo 4, prevede che «le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano; allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica». Pertanto, la sanzione non ha funzione punitiva quanto educativa.

Irrogazione della sanzione

La procedura di irrogazione di una sanzione a carico di uno studente è un procedimento amministrativo che prevede una serie di passaggi obbligatori.

La competenza spetta al consiglio d'istituto per le sanzioni gravi che possono comportare un allontanamento superiore a 15 giorni, per tutte le altre interviene il consiglio di classe.

Quando non si tratta di una semplice ammonizione, il dirigente convoca il consiglio di classe in seduta straordinaria.

Il consiglio di classe, quando si riunisce per problemi disciplinari, opera nella sola composizione del corpo docenti.

La sanzione disciplinare viene comunicata alla famiglia dal Dirigente Scolastico, specificando in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa.

Art. 2 -Doveri degli studenti.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento generale di Istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunno deve:

- a) Essere puntuale all'inizio delle lezioni
- b) Frequentare con regolarità
- c) Aver cura dei materiali e portarli a Scuola regolarmente
- d) Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per la firma di avvisi, comunicazioni e autorizzazioni
- e) Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio
- f) Rispettare le consegne degli insegnanti
- g) Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo

- h) Rispettare i compagni.
- i) Rispettare anche formalmente il dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale della Scuola
- j) Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella Scuola
- k) Rispettare le regole condivise, in particolare, dalla classe
- l) Tenere spento il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici se non richiesti per la didattica.
- m) Spegnere il cellulare prima di entrare nell'edificio e accenderlo solo una volta usciti dall'edificio

Uso del cellulare

Come avviene ormai in quasi tutti i Paesi europei, anche in Italia l'uso del cellulare a scuola è vietato. Lo ha disposto il Ministro dell'istruzione con una direttiva (cfr. *direttiva 15 marzo 2007*), impegnando tutte le istituzioni scolastiche a regolamentare l'uso a scuola, con esplicito divieto durante le lezioni.

La direttiva ribadisce come l'uso del cellulare in classe (e di altri dispositivi elettronici) possa essere un elemento di distrazione e di grave mancanza di rispetto per i docenti e i compagni. In questi casi si compie un'infrazione che ha risvolti sanzionabili attraverso provvedimenti disciplinari da parte della scuola, provvedimenti orientati a prevenire e scoraggiare tali pratiche. Pertanto, **nella scuola secondaria**, è fatto divieto per gli alunni di portare il cellulare a scuola. Qualora alcune famiglie, per motivi plausibili, ritengano necessario che i propri figli debbano averlo con sé, gli alunni, al loro arrivo in classe, dovranno collocare il cellulare nella scatola predisposta prima dell'inizio delle lezioni e ritirarlo al termine delle stesse.

Il mancato rispetto di tale disposizione e l'uso improprio del cellulare durante la permanenza a scuola, saranno oggetto di immediato ritiro dello strumento da parte dei docenti e di successivi provvedimenti disciplinari.

Gli studenti, considerato il grado di maturazione dell'età, potranno portare con sé il cellulare durante le uscite di almeno una giornata intera.

- Nelle uscite che si realizzano nell'arco della mattinata, gli insegnanti ne consentiranno l'uso in base alle condizioni ed alle eventuali necessità di tipo didattico o logistico.
- L'uso del cellulare può essere consentito, sempre a discrezione dell'insegnante, in caso di lezioni che prevedano l'uso di strumentazioni multimediali.

Art. 3 -Disposizioni disciplinari.

Criteri generali

Il venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a seconda della gravità e della frequenza, le relative sanzioni disciplinari.

Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari vanno distinte le situazioni occasionali o le mancanze determinate da circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni.

Le sanzioni disciplinari saranno prese in considerazione nell'elaborazione del giudizio relativo al comportamento e del voto di ammissione all'esame.

Si configurano come mancanze:

- **Comportamenti che nuocciono al decoro dell'istituto e all'immagine di una scuola pulita**

“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola”

D.P.R. 249/1998 art.3 c.6

- **Frequenza scolastica irregolare**

“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio” D.P.R. 249/1998 art.3 c.1

D.P.R. del 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, c. 7 C.M. n.20 del 4 marzo 2011

- **Comportamenti individuali che compromettono il regolare svolgimento delle attività didattiche garantite dal curriculum o rechino turbativa al normale andamento scolastico**

“Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/98”

D.P.R. 249/1998 art.3 c.3

- **Comportamenti che contrastano con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute**

“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti

D.P.R. 249/1998 art.3 c.4

- **Comportamenti irrispettosi degli altri, che offendono il decoro delle persone, o recano insulto alle istituzioni, alle convinzioni dei singoli o alle appartenenze culturali, che danneggiano la morale altrui, che non garantiscono l'armonioso svolgimento delle lezioni, che non favoriscono le relazioni sociali, che causano impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga**

“Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”

D.P.R. 249/1998 art.3 c.

- **Comportamenti che arrecano danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa**

“Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”

D.P.R. 249/1998 art.3 c.5

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo (vedi Regolamento di istituto - Parte seconda – Disposizioni organizzative art.9.5)
- b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;
- c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) utilizzare il telefono cellulare o oggetti non attinenti con le attività durante l'orario scolastico;
- b) frequentare irregolarmente le lezioni;

- d) mancare di rispetto al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni;
 e) recare danno agli arredi, alle attrezzature di laboratorio o al materiale di proprietà della Scuola
 f) reiterare un comportamento scorretto.

3. Si configurano come mancanze gravissime:

- a) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona;
 b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica;
 c) compiere atti di vandalismo su cose;
 d) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza
 e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 f) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
 g) rendersi protagonista o "spettatore" (assistere o venire a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo).

	Mancanze	INTERVENTI EDUCATIVI E SANZIONI	PROCEDURE RELATIVE AL SINGOLO INTERVENTO
1	<i>mancanze lievi</i>	<i>Richiamo orale</i>	<i>Da parte dell'insegnante</i>
2	<i>mancanze lievi reiterate/gravi</i>	<i>Nota sul registro</i>	<i>Da parte dell'insegnante</i>
3	<i>mancanze lievi reiterate/gravi</i>	<i>intervallo in classe</i>	<i>Da parte dell'insegnante interessato con informazione al coordinatore di classe L'intervento deve essere riportato sul registro di classe</i>
4	<i>mancanze lievi reiterate/gravi</i>	<i>Eventuale convocazione della famiglia per un colloquio</i>	<i>Nei casi valutati dal docente come meno gravi, la convocazione è fatta direttamente dall'insegnante o dal coordinatore, mentre nei casi più gravi dal Dirigente scolastico</i>
5	<i>mancanze gravi</i>	<i>Il coordinatore di classe richiede al D.S. la convocazione di un consiglio di classe straordinario per deliberare i provvedimenti da prendere Sospensione da uno a quindici giorni e nei casi di reiterate mancanze gravi/gravissime esclusione da viaggi di istruzione</i>	<i>La decisione viene assunta con delibera del Consiglio di Classe con la presenza dei docenti previa audizione dell'alunno e dei genitori (Vedi D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)</i>

6	<p><i>mancanze gravissime</i></p>	<p><i>Sospensione per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni, l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.</i></p>	<p><i>I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione. (Vedi D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007)</i></p>
7	<p><i>furto o danneggiamento</i></p>	<p><i>In caso di furto o danneggiamento, oltre alle sanzioni già elencate, è prevista la restituzione e/o il risarcimento</i></p>	<p><i>L'eventuale risarcimento è stabilito dal Dirigente scolastico</i></p>
8	<p><i>Uso di oggetti non attinenti all'attività scolastica</i></p>	<p><i>In caso di utilizzo improprio di oggetti non attinenti all'attività scolastica, ritiro dell'oggetto (cellulare o altro) che verrà riconsegnato, esclusivamente, ai genitori</i></p>	<p><i>L'insegnante consegna l'oggetto al Dirigente Scolastico/ Segreteria didattica</i></p>